



## **REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE PRODUTTIVE CALABRESI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE NAZIONALI E INTERNAZIONALI**

### **Premessa**

Obiettivi che l'Unione Regionale intende perseguire con l'adozione del seguente Regolamento sono:

- 1) creazione di un repertorio referenziato delle imprese abilitate alla partecipazione alle manifestazioni fieristiche organizzate dall'Unione Regionale;
- 2) definizione di criteri e modalità di selezione delle imprese improntate a principi di trasparenza, oggettività e pari opportunità

A tali fine il Consiglio dell'Unione nell'ambito della propria programmazione annuale delle manifestazioni fieristiche dividerà le stesse in due fasce:

- a) manifestazioni di rilevanza internazionale e/o riservate ai soli operatori
- b) manifestazioni di rilevanza locale o nazionale e/o aperte al pubblico

Le imprese, in base alla loro richiesta ed agli approfondimenti presso le competenti Camere di Commercio, verranno inserite nelle individuate fasce e saranno ammesse alla partecipazione solo alle manifestazioni di fascia corrispondente.

### **Art. 1 – Iscrizione nel repertorio**

La richiesta di iscrizione nel repertorio, può essere avanzata esclusivamente con l'inoltro del modulo "domanda di iscrizione". Lo stampato, fornito dall'Unione, disponibile sul sito istituzionale, deve essere inviato o consegnato, entro i termini indicati sulla base del programma di attività dell'organismo Regionale, alla Camera di Commercio competente ed all'Unione. Per quanto riguarda la data di presentazione fa fede il protocollo di arrivo alla Camera di Commercio ed all'Unione regionale o la data di trasmissione risultante sul telefax.

Le domande devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'azienda con l'opposizione del timbro recante la denominazione sociale, accompagnata da dichiarazione sulla assenza di misure di prevenzione



(antimafia) o di procedimenti in atto per la loro applicazione, utilizzando gli appositi modelli.

L'iscrizione viene determinata, con cadenza semestrale, con atto del Segretario Generale dell'Unione ed è condizione indispensabile per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche del semestre immediatamente successivo ad essa.

La Camera di Commercio che riceve l'istanza di iscrizione dell'impresa al Repertorio verifica che l'impresa:

- abbia sede legale e/o unità produttiva nella regione Calabria;
- non risulti fallita, ammessa a concordato o in liquidazione;
- sia in regola con il pagamento del diritto annuale dovuto alle Camere di Commercio, ai sensi dell'art. 34 del D.L. n° 786/1986 e successive modifiche;
- abbia effettuato il versamento della somma di €200,00 quale contributo forfettario minimo alle spese di realizzazione del programma annuale dell'Unione;
- sia in possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art.2;

**La Camera di Commercio deve dare comunicazione all'Unione, entro il termine perentorio di cinque giorni dalla ricezione dell'istanza d'iscrizione, dell'esito della verifica effettuata.**

**Decorso inutilmente tale periodo l'Unione Regionale provvederà all'iscrizione al Repertorio dell'impresa richiedente, con riserva di verifica.**

## **Art.2 – Partecipazione**

La partecipazione alle singole rassegne fieristiche é limitata alle imprese produttrici e/o confezionatrici di prodotti che abbiano il proprio stabilimento nella regione Calabria, regolarmente registrate presso le Camere di Commercio.

Sono altresì ammessi a partecipare organismi regionali, quali federazioni, associazioni e consorzi. La richiesta di partecipazione da parte di tali organismi viene considerata come "domanda collettiva" di partecipazione, salvo accordi diversi che dovranno essere di volta in volta concordati con l'Unione in sede di ammissione alla manifestazione. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nel presente "Regolamento" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate dall'Unione per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nel presente "Regolamento" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare alle iniziative di riferimento.



### **Art. 3 - Selezione**

L'ammissione alle singole rassegne fieristiche é preceduta da una selezione operata dall'Unione tra le ditte che hanno opzionato la rassegna in sede di adesione al programma annuale delle attività, in relazione ai seguenti criteri;

- rilevanza della rassegna ai fini della strategia aziendale di marketing desumibile dai dati ed informazioni fornite dalla ditta nella scheda - impresa, richiesta per l'adesione al programma annuale delle attività dell'Unione;
- immagine delle imprese (depliant, cataloghi, ecc.);
- priorità alle ditte che non hanno mai partecipato alla rassegna rispetto alle ditte che vi abbiano partecipato almeno 3 volte con l'Unione;
- turnazione tra le ditte, già partecipanti nell'anno o anni precedenti, in relazione all'importanza riconosciuta alla stessa fiera rispetto alle strategie aziendali, riferita nella scheda di valutazione oggetto di compilazione a rassegna conclusa;
- grado di partecipazione delle ditte al programma complessivo delle attività dell'Unione.

L'impresa ammessa alla partecipazione alla singola rassegna, avutane comunicazione scritta dall'Unione, deve aderire nei termini previsti, effettuando, a favore dell'Unione il versamento del deposito cauzionale, quantificato dal Consiglio di Amministrazione (v. succ. Art.9) a garanzia della partecipazione alla fiera e degli altri adempimenti previsti per le ditte espositrici dal presente regolamento o da altro provvedimento dell'Unione.

### **Art. 4 - Esclusioni**

Non sono ammesse alla partecipazione alle singole manifestazioni, le aziende che, pur essendo iscritte nel repertorio :

- non siano in regola con i pagamenti dovuti all'Unione;
- non si siano attenute a disposizioni impartite in precedenti occasioni o abbiano assunto un comportamento tale da recare pregiudizio al buon nome dell'Unione o all'immagine della Calabria;
- non abbiano dimostrato sufficiente serietà commerciale causando lamentele o proteste giustificate da parte degli operatori locali;
- non abbiano osservato norme e regolamenti imposti ;
- abbiano utilizzato abusivamente marchi di altre aziende;
- non abbiano comunicato, nei tempi previsti, la volontà di rinunciare ad alcune manifestazioni fieristiche.



Il perpetuarsi di situazioni di cui al presente articolo può determinare la cancellazione del repertorio con provvedimento motivato del Segretario Generale e quindi l'esclusione dalla programmazione dell'Unione per più esercizi.

### **Art. 5 – Incompatibilità**

Non sono ammesse a partecipare all'esposizione collettiva dell'Unione, le aziende che partecipano alla stessa rassegna con un autonomo stand, nello stand di altro Ente, Associazione, organizzazione o con altre ditte in cui il titolare/Presidente/Amministratore unico/Consigliere/Socio ricopra una qualsiasi carica o funzione, salvo specifico provvedimento motivato di ammissione.

### **Art.6 - Lo Stand**

L'assegnazione degli stand viene decisa dall'Unione tenuto conto delle esigenze organizzative, funzionali, tecniche progettuali e dell'ottimale impostazione complessiva dell'iniziativa.

Lo spazio da assegnare a ciascuna ditta partecipante sarà subordinato sia alla superficie espositiva acquisita sia al numero di aziende ammesse.

A secondo dei casi potrà essere assegnata un'area fisicamente distinta o uno spazio nell'area collettiva.

L'Unione si riserva la possibilità di modificare, ridurre e cambiare in qualsiasi momento l'ubicazione e/o le dimensioni dell'area assegnata, qualora esigenze e/o circostanze sopravvenute lo richiedessero, senza diritto alcuno da parte dell'espositore ad indennità o risarcimenti. In caso di riduzione della superficie assegnata spetterà all'azienda una proporzionale riduzione della quota di partecipazione con relativo rimborso. Non è permesso subaffittare o cedere a terzi la totalità o parte della superficie espositiva assegnata. Non è permesso ospitare nello stand altre aziende o esporre i prodotti senza preventivo accordo scritto con l'Unione.

L'affissione di manifesti, poster o altra illustrazione (mai nelle pareti esterne) e così la degustazione é consentita solo nei casi di assegnazione di box fisicamente separati. Negli altri casi, al fine di non alterare l'immagine complessiva cui é caratterizzato lo stand, é ammesso soltanto l'utilizzo del "marchio" (nel suo significato tecnico - giuridico) accanto alla denominazione della ditta.



Per un ordinato svolgimento dell'attività nell'ambito dello stand, la degustazione collettiva dei prodotti alimentari potrà essere ammessa e curata solo dal funzionario dell'Unione responsabile dello stand e secondo le modalità dallo stesso indicate e soltanto nel caso in cui sia stata attrezzata o sia attrezzabile apposita adeguata area.

All'interno dello stand ogni comportamento dovrà essere consono all'immagine complessiva della "Calabria Imprenditoriale" che attraverso le partecipazioni fieristiche dell'Unione intende promuovere e pubblicizzare.

### **Art.7 – Servizi allo stand**

I servizi forniti, con possibilità di variazione da una manifestazione all'altra, sono essenzialmente i seguenti;

- coordinamento generale con assistenza di personale per l'intero periodo fieristico;
- allestimento standard, adeguato al numero di partecipanti e funzionale al tipo di produzione in esposizione;
- servizi vari (iscrizione a catalogo, pulizia stand, consumo di energia elettrica, tessere, ecc.);
- trasporto dei prodotti ed oneri connessi, nei limiti della quantità ammessa: per i prodotti alimentari non é previsto il trasporto di ritorno.

Ogni ditta provvederà pertanto alla destinazione delle rimanenze dei prodotti secondo proprie autonome valutazioni.

Il trasporto di eventuali strumenti e/o accessori per la degustazione dei prodotti alimentari, se ammessi fuori quota, sarà a carico dell'Unione per la sola andata, per il ritorno provvederà la ditta a propria cura e spese.

### **Art.8 – Requisiti di ammissione**

All'atto di adesione al programma delle attività, l'Impresa è tenuta al versamento di quanto previsto all'art.1 quale contributo forfettario alle spese di realizzazione. L'Impresa, cui sia stata data comunicazione di ammissione anche ad una sola manifestazione fieristica, è altresì tenuta al versamento di un deposito cauzionale di €.500,00 che l'Unione tratterà in caso di rinuncia (v. succ. art. 12).

Tale deposito cauzionale verrà accreditato in occasione della partecipazione all'ultima delle fiere cui l'Impresa è stata ammessa a partecipare



e verrà conteggiato in detrazione al relativo costo di compartecipazione alle spese di allestimento.

E' altresì requisito essenziale per l'ammissione ad ogni singola iniziativa e per la fruizione dei servizi comuni la presenza di un rappresentante dell'impresa per tutta la durata della rassegna.

Per rappresentante si intende:

- Per le imprese individuali, il titolare o collaboratore familiare o dipendente.
- Per le imprese societarie, il Presidente, o Amministratore unico o Consigliere delegato o componente del Consiglio di Amministrazione o Socio o Dipendente.

Non è consentito farsi rappresentare in fiera da agenti, rappresentanti, distributori o da soggetti comunque diversi da quelli sopra espressamente individuati.

Se a rappresentare la ditta è chiamata persona diversa dal titolare o dal Presidente, Amministratore unico o consigliere delegato della società, l'indicazione deve essere accompagnata da fotocopia dell'atto che documenti la sua qualità di soggetto legittimato ai sensi del presente regolamento.

L'azienda risponde direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco.

La mancanza di un rappresentante comporterà l'esclusione dalla manifestazione fieristica.

Non si procederà pertanto all'esposizione dei prodotti e gli stessi se già trasferiti all'Unione dovranno essere ritirati presso il trasportatore a cura e spese della ditta.

Le generalità del rappresentante dovranno essere indicate sul modello di adesione.

L'incaricato dell'azienda presente alla manifestazione è direttamente responsabile della campionatura messa in esposizione per eventuali ammanchi.

## **Art.9 – Costi / Quote**

Per l'ammissione alle rassegne fieristiche, le imprese ammesse dovranno concorrere al complesso delle spese da sostenere per la realizzazione



dell'iniziativa, versando una quota di partecipazione che non è riferibile a singole prestazioni. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute e/o particolari esigenze legate alla tipologia della manifestazione, essere soggetta ad aumenti; con la firma della "domanda di ammissione" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere, sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

All'atto del versamento della quota parte delle spese di realizzazione della singola rassegna, le aziende interessate devono richiedere all'Unione la ricevuta di avvenuto pagamento.

### **Art.10 – Cause di annullamento**

L'Unione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di annullare l'iniziativa proposta, qualora la partecipazione delle imprese non sia sufficientemente rappresentativa o per altre cause comunque ostative ad un efficace preparazione ed organizzazione. In ogni caso la realizzazione di ogni iniziativa in programma è subordinata al benessere del Consiglio di Amministrazione e all'acquisizione di un'area espositiva adeguata.

### **Art.11 – Vincoli dell'azienda**

L'adesione ad una rassegna fieristica, salvo che la rinuncia pervenga con congruo anticipo, tale intendendosi il tempo sufficiente alla sostituzione della stessa, vincola l'impresa alla partecipazione, mentre l'Unione, a suo insindacabile giudizio, potrà non accogliere la richiesta in relazione alle esigenze complessive della manifestazione ovvero all'area espositiva acquisita.

### **Art.12 – Rinunce**

In caso di rinuncia tardivamente comunicata, sarà incamerato dall'Unione l'importo cauzionale e la ditta non avrà titolo ad alcun rimborso totale o parziale. La rinuncia comporta altresì la decadenza delle opzioni per le altre rassegne fieristiche programmate nell'anno. È considerata rinuncia anche l'assenza del rappresentante indicato dalla ditta partecipante, qualunque ne sia il motivo, per l'intero periodo della rassegna ovvero l'abbandono dello stand da parte di questi prima della chiusura, salvo che per motivi urgenti ed imperativi da comunicarsi per iscritto al funzionario dell'Unione responsabile dello stand.



Quanto sopra troverà applicazione negli altri casi di violazione degli obblighi comportamentali richiesti alle Ditte espositrici e così nel caso in cui il rappresentante dello stesso disattenda sia pure in parte il calendario - programma di lavoro, predeterminato per la più efficace organizzazione e l'esito più favorevole della presenza in fiera.

### **Art.13 Contributi**

E' vietata qualsiasi forma di contributo ad aziende o consorzi per la partecipazione in forma autonoma a fiere, mostre, esposizioni, convegni o seminari.

### **Art. 14 – Distribuzione territoriale**

L'Unione Regionale cura gli interessi e lo sviluppo delle Imprese della Calabria e pertanto seleziona e cura la partecipazione, congiuntamente o meno ad altri organismi pubblici e privati ( Regione, Provincie, Consorzi etc.) , delle stesse in relazione alla loro capacità e qualità e non in base alla loro allocazione territoriale.

Ciò esclude, pur tenendo conto della opportunità di una articolazione delle iniziative che sostenga tutti gli aspetti produttivi di ogni realtà calabrese, che l'ammissione alla partecipazione delle imprese alle manifestazioni fieristiche avvenga secondo criteri di mera distribuzione provinciale.